



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1727 DEL 01/12/2022

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E SMI.
DITTA: SDR PACK SPA
SEDE DI INSTALLAZIONE : VIA SEGAFREDO N. 6 I.N COMUNE DI ROSÀ (VI).
ATTIVITÀ IPPC: ALLEGATO VIII ALLA PARTE II:
CODICE IPPC 6.7 IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICIE CON UNA
CAPACITÀ DI CONSUMO DI SOLVENTE SUPERIORE A 200 TONNELLATE AL-
L'ANNO. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AM-
BIENTALE N.07/2017 - PROT.N. 43112 DEL 15/06/2017**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO che la ditta SDR PACK SpA è titolare, per l'attività effettuata nell'installazione in indirizzo, di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 07/2017 di cui al provvedimento prot.n. 43112 del 15/06/2017; viste le successive comunicazioni di modifica intervenute, i riscontri intervenuti in particolare il riscontro di cui al prot.GE/2018/0030121 del 08/05/2018;

CONSIDERATO che la ditta si è attivata, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive, con comunicazione di modifica sostanziale (agli atti con prot. n. 27342 del 01/07/2022);

CONSIDERATO che con la predetta comunicazione era richiesto anche un aumento del consumo massimo teorico di solvente da 470 t/anno a 770 t/anno ed erano quindi verificati i presupposti della modifica sostanziale di cui alla definizione di cui alla lettera l-bis dell'art. 5 del D.Lgs 152/2006 ...”... *per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.* (per l'attività in questione leggasi 200 tonnellate)”; alla predetta comunicazione è seguita quindi - vedasi prot.n.GE/2022/0035123 del 30/08/2022 - la

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

comunicazione, ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006, del relativo avvio di procedimento;

CONSIDERATO che in data 30/08/2022 si è proceduto al previsto avviso sul sito di questa Amministrazione; a seguito di tale pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

RILEVATO che nella predetta comunicazione di avvio procedimento si rilevava che si sarebbe proceduto con la modifica richiesta senza comunque procedere con il riesame per l'intera installazione, tenuto conto della data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione in essere e della mancata adozione nel frattempo di decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

CONSIDERATO che quanto sopra non era una corretta rappresentazione; nel 2020 era stata adottata infatti la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2020 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici"; l'adozione del provvedimento non era stata considerata nella documentazione presentata dalla ditta;

CONSIDERATO che di quanto sopra è stato informato il tecnico incaricato dall'azienda, manifestando l'esigenza che per la modifica presentata era necessaria un'integrazione con la verifica dell'applicazione delle nuove norme tecniche;

CONSIDERATO che con documentazione agli atti con prot.n. 43279 del 25/10/2022 la ditta ha inviato la documentazione aggiornata, evidenziando che sostituiva quella precedentemente inviata;

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del presente provvedimento con nota prot.n. 43919 del 27/10/2022 si è proceduto a indire una conferenza semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L.241/1990 chiedendo agli Enti coinvolti nel procedimento di esprimere il proprio parere entro 10 giorni avvisando che la mancata comunicazione entro il termine equivaleva a parere favorevole. Nelle premesse della predetta indizione è stato riportato anche quanto richiamato in ordine alla Decisione relativa alle BAT-conclusions;

CONSIDERATO che nell'ambito della richiamata conferenza il Comune di Rosà - vedasi nota agli atti con prot. 46397 del 15/11/2022 - ha richiesto che sia impartito quanto segue:

- "1) prevedere un monitoraggio in continuo dei due combustori ai camini con la possibilità di accedere al dato in tempo reale;
- 2) presentare una relazione dettagliata delle potenziali ricadute delle emissioni con gli impianti a pieno regime;
- 3) siano fatte salve le altre condizioni e prescrizioni di cui ai procedimenti di approvazione dell'ampliamento attività produttiva SCM immobiliare in variante agli strumenti urbanistici di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 23/06/2020 Permesso di Costruire n°68/2020.";

in relazione a quanto sopra si rileva quanto segue in relazione ai diversi punti

- 1) per il nuovo combustore, come condizione della presente autorizzazione, viene previsto, come per l'esistente, un monitoraggio in continuo con relativa registrazione delle temperature di esercizio, quale parametro correlato alla funzionalità dell'impianto di abbattimento stesso;

2) si ritiene di richiedere la relazione sulle ricadute entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento ed in ogni caso dovrà essere aggiornata con la valutazione sull'applicazione delle nuove norme tecniche per l'attività nel suo complesso con i nuovi impianti a regime;

3) l'autorizzazione di competenza in materia di AIA non sortisce alcun effetto sostitutivo di legittimazione in materia urbanistico/edilizia di competenza del Comune che sono quindi fatte salve;

VISTO il decreto ministeriale 24.04.08 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", la Deliberazione della Giunta n. 1519 del 26 maggio 2009 che costituisce attualmente l'atto di riferimento in materia e la delibera della Giunta Provinciale n. 200/41230 quale atto di indirizzo per l'applicazione delle tariffe per l'Autorizzazione Integrata Ambientale. La ditta ha provveduto in merito, dandone riscontro con nota agli atti con prot.n.47133 del 21/11/2022;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n.04/2016;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 07/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

RICHIAMATO il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2022/2024 approvato con Decreto presidenziale n. 18 del 14/03/2022;

DETERMINA

1. Di autorizzare la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento n. 07/2017 - prot.n. 43112 del 15/06/2017 di cui è titolare la ditta SDR PACK SpA.
2. Di modificare la richiamata autorizzazione in essere secondo quanto riportato in allegato al presente provvedimento nel rispetto delle condizioni riportate e di prescrivere inoltre, come da richiesta del Comune, la presentazione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una relazione dettagliata delle potenziali ricadute delle emissioni con gli impianti a pieno regime;
3. Di informare che l'autorizzazione di cui al presente atto interviene per gli aspetti di competenza e di cui al D.Lgs 152/06; rimane nell'impegno dell'azienda acquisire ogni altra legittimazione di competenza di altri Enti; in tale contesto si richiama in particolare come il presente atto non sostituisca alcuna legittimazione dal pdv urbanistico e/o edilizio di competenza del comune; si richiama quindi la condizione posta dalla stessa amministrazione comunale nel parere reso e richiamato in premessa; ogni condizione e prescrizione a cui è stata subordinata la variante urbanistica non può ritenersi automaticamente superata dall'autorizzazione di cui al presente provvedimento; per la ditta rimane l'impegno di rapportarsi direttamente con l'Amministrazione comunale per la definizione di ogni aspetto al riguardo.
4. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

5. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
6. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società in oggetto, al Comune di Rosà, ad ARPAV, all'ULSS n. 7, ad ETRA SpA, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza.
8. Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021).

**Sottoscritta dal Dirigente
Filippo Squarcina
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia Zocca



PROVINCIA DI VICENZA AREA TECNICA- SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Autorizzazione Integrata Ambientale n.7/2017- aggiornamento allegati per modifica sostanziale 2022

La tabella seguente riporta la tipologia di appartenenza, la capacità produttiva e le attività oggetto dell'autorizzazione della ditta SDR PACK SpA così come riportata nell'autorizzazione in essere.

Tabella A: "Inquadramento dell'impianto"		
Attività	Capacità produttiva	Descrizione
trattamento con solventi di film plastici per stampa flessografica con inchiostri a base solvente	470 tonnellate/anno (*)	Codice IPPC 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.

(*) La capacità produttiva attuale è fissata dal limite nel consumo di solvente.

Con la domanda di modifica di cui al presente provvedimento dal pdv impiantistico è stata richiesta l'installazione di

- 1) una macchina di stampa flessografica CRYSTAL 108 10+1 della UTECO ;
- 2) una nuova tagliatubi (modifica non sostanziale);
- 3) un impianto fotovoltaico (modifica non sostanziale);

è stata inoltre prevista l'unificazione delle emissioni del trattamento corona per i camini

- camino 20 unificato al camino 23A => nuovo camino 28
- camino 20A unificato al camino 22A => nuovo camino 29
- camino 18 unificato al camino 25 => nuovo camino 30

Contestualmente

-sono stati previsti alcuni aggiornamenti alle superfici esterne (modifica non sostanziale);
-è stato comunicato che nell'Accoppiatrice Nordmeccanica 3000A è previsto anche l'accoppiamento di materiali che necessitano dell'uso di un adesivo a base solvente, per tale motivo vi sarà un'aspirazione dedicata che convoglierà gli effluenti al nuovo camino n. 27
Il tutto con una previsione di passare da 2 a 3 turni nel reparto stampa.

Per l'inserimento della nuova macchina di stampa è richiesto l'aumento del consumo massimo teorico di solvente da 470 t/anno a 770 t/anno.

Per il trattamento delle emissioni della nuova macchina di stampa è stata prevista l'installazione un nuovo impianto di trattamento termico RTO (nuovo camino n. 27).

La nuova linea di stampa flessografica sarà dotata di un trattamento corona del film con punto di emissione dedicato (nuovo camino n. 27A) previo trattamento con prefiltro per le polveri, letto di carboni attivi e successivo stadio di filtrazione con catalizzatore.

Si dà atto che gli interventi di unificazione dei camini del trattamento corona le cui emissioni, peraltro, non sono soggette a limiti e monitoraggi sono già stati realizzati come da comunicazione intervenuta (legittimazione intervenuta per silenzio/assenso).

Per la nuova impiantistica di stampa alla luce di quanto previsto dalla “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2020 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici” si ritiene di fissare fin da subito il nuovo limite in emissione convogliata.

Per l'impiantistica esistente e relativi limiti dell'emissione convogliata e per gli altri limiti previsti per l'attività quale il limite in emissione diffusa per il complesso dell'attività si ritiene di impegnare la ditta ad effettuare una verifica in merito con riferimento alle nuove BAT con gli impianti a regime e a consuntivo di un altro anno di gestione.

Nell'autorizzare la modifica oggetto di richiesta l'inquadramento dell'attività è aggiornato come da tabella seguente

Tabella A: “Inquadramento dell'impianto”		
Attività	Capacità produttiva	Descrizione
trattamento con solventi di film plastici per stampa flessografica con inchiostri a base solvente	770 tonnellate /anno	Codice IPPC 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.

Tenendo conto anche delle modifiche intervenute nel tempo e della specifica modifica di cui al presente provvedimento le tabelle di allegato 2 e allegato 3 -PMC- relative alle emissioni devono intendersi modificate con i sottostanti punti di emissione e relativi limiti

N° cami no	Fase di provenienza /impiantistica		Fasi di lavorazione	Sistema di abbattimento	Portata (*) (Nmc/h)	Inquinanti	Limite mg/Nmc
3	Stampa flessografica		Stampa flexografica, cappe preparazione, Lavacliché	Impianto di ossidazione termica RTO	50.000	COT	50
5	Accoppiatrice Accoppiamento		Distribuzione ed applicazione del collante poliuretanico	-	3.500	SOV	Parte V del D.Lgs 152/06- Tab.D – All. I-Parte II
14	Recupero materiale plastico		Macinazione e rigranulazione	Filtri a sacco	2250	Polveri	15
16	Accoppiatrice Nordmeccanica 3000A		Accoppiatrice Nordmeccanica/ Distribuzione ed applicazione del collante poliuretanico Fase di accoppiamento con adesivo a base solvente		2500	SOV	Parte V del D.Lgs 152/06- Tab.D – All. I-Parte II
17	Accoppiatrice(impianto IZAR del UTECO)	Accoppiamento	Zona spalmatura Zona accoppiamento		2600	SOV	parte V del D.Lgs 152/06- Tab.D – All. I-Parte II
19		Accoppiamento	Taglio laser (Laser CO ₂)	Cartucce in feltro agugliato + carbone	5.000	Polveri	15

N° camino	Fase di provenienza /impiantistica		Fasi di lavorazione	Sistema di abbattimento	Portata (*) (Nmc/h)	Inquinanti	Limite mg/Nmc
22	Accoppiatrice	Accoppiamento /Distribuzione ed applicazione del collante poliuretanico			3000	SOV	parte V del D.Lgs 152/06- Tab.D – All. I-Parte II
23	Accoppiatrice	Accoppiamento /Distribuzione ed applicazione del collante poliuretanico			3000	SOV	parte V del D.Lgs 152/06- Tab.D – All. I-Parte II
24	Accoppiatrice		Zona spalmatura Zona accoppiamento	Cartucce in feltro agugliato + carbone	3000	SOV	parte V del D.Lgs 152/06- Tab.D – All. I-Parte II
26			Taglio laser (Laser CO ₂)		7500	Polveri	15
27	Stampa flessografica CRYSTAL 108 10+1 della UTECO Accoppiatrice Nordmeccanica 3000A		Stampa flessografica Accoppiamento con adesivo a base solvente	RTO	30.000	COT	20

L'autorizzazione in essere nella gestione solventi della fase di stampa riporta le seguenti condizioni:

consumo solvente (I1-O8)= 470 t;
 emissioni post-combustore: COT 50 mgC /Nmc
 valore limite emissione diffusa (% dell'Input totale come I1+I2): 20%
 emissione convogliata = 36 tCOV/anno
 emissioni totale: 150 tCOV/anno

Con l'autorizzazione alla modifica richiesta, il consumo massimo di solvente è modificato in 770 tonnellate, l'emissione convogliata in 45 e quella totale 206 in tonnellate anno.

Il nuovo consumo di solvente è da intendersi autorizzato nel momento in cui sarà operativa la nuova linea di stampa e sarà da calcolarsi sommando a 470 tonnellate un quantitativo pari a 25 tonnellate al mese con riferimento ai mesi in cui sarà operativa la stessa linea.

La ditta deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo a questa Amministrazione, al Comune, ad ARPAV la data di messa in esercizio della nuova impiantistica di stampa. In assenza di diverse indicazioni che la ditta potrà esplicitare con la predetta comunicazione la messa a regime si intenderà coincidente con la messa in esercizio.

Nei successivi 15 giorni alla predetta messa a regime la ditta deve procedere al controllo analitico delle emissioni trasmettendone gli esiti a questa Amministrazione entro 45 giorni dal prelievo. La data dei relativi prelievi dovrà essere comunicata, con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Amministrazione e al Dipartimento provinciale dell' ARPAV.

La ditta deve comunicare preventivamente anche l'uso dell'adesivo a base solvente nell'accoppiatrice Nordmeccanica 3000A, dando conto della realizzazione della previsto convogliamento al nuovo combustore di cui al camino 27

Fatta salva ogni altra pertinente condizione dell'autorizzazione in essere, si fa riferimento in particolare alla condizione “ Nell'esercizio del postcombustore la temperatura di post-combustione non dovrà essere inferiore a 750°C. La camera di postcombustione dovrà essere dotata di misurazione e registrazione in continuo della temperatura..... “

La ditta con gli impianti a regime e comunque nel termine del 31/01/2024, a seguire un nuovo anno di gestione – anno 2023-, dovrà rappresentare in un' apposita documentazione la propria situazione, le proprie prestazioni ed il relativo allineamento alle previsioni e ai valori di riferimento contenuti nella Decisione già richiamata. Qualora necessario dovrà essere presentato un progetto/proposta di adeguamento con relativo cronoprogramma. Con tale documentazione dovrà essere presentata anche la relazione richiesta dal comune nel proprio parere.

Sulla base degli esiti della predetta valutazione questa Amministrazione si riserva di verificare la necessità comunque di riesame. Al riguardo si richiama l'articolo 29 - octies, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la previsione che entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GU - UE della decisione sulle conclusioni sulle MTD/BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che tutte le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) dell'installazione interessata siano riesaminate e se necessario, aggiornate, per assicurare il rispetto del decreto legislativo medesimo con particolare riferimento ai valori limite di emissione.

Per la gestione delle acque meteoriche, per la quale a dicembre del 2021 era intervenuta una richiesta di ulteriore proroga per l'adeguamento al PTA non oggetto di riscontro nell'attesa di approfondimenti anche alla luce della difficoltà di un suo accoglimento, si attende un qualificato riscontro nel termine dell'anno in corso. Da gennaio 2023 deve essere attivo il punto di scarico delle acque meteoriche con obbligo di rispetto dei limiti individuati sulla base del recapito e ogni area per la quale non c'è il controllo delle acque in questione dovrà essere adibita unicamente a viabilità.